

Contributi 16 novembre sospesi dal Ristori BIS: ecco le istruzioni

Publicati i chiarimenti INPS sulla scadenza del 16 novembre prossimo: confermata la sospensione per le aziende oggetto di restrizione e con sede nelle zone Rosse e Gialle .

Ieri sera 12 novembre è stata pubblicata l'attesa [circolare 128/2020](#) sulla sospensione dei contributi previdenziali oggetto di una problematica sovrapposizione normativa tra Decreto Ristori e Ristori bis.

L'istituto conferma che:

1. la scadenza interessata è quella del 16 novembre prossimo
2. sono esclusi i premi INAIL
3. sono compresi anche i contributi a carico dei lavoratori e gli importi di rateazioni precedenti in scadenza nella stessa data
4. la sospensione non opera però rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione prevista dal Decreto Rilancio, decreto Agosto, Decreto Cura Italia;
5. la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Così il testo:

"come precisato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, **sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020**, ivi comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall'Inps:

- **i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 149/2020, che si allega alla circolare ([Allegato n. 1](#)).**
- **i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'[Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020](#), che si allega alla presente circolare (Allegato n. 2).** (zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia; zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. L'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva.

MODALITÀ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione".

L'istituto precisa anche che:

- **le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 e che**
- **in coerenza con l'impianto normativo disciplinante le sospensioni dei versamenti contributivi connessi, da ultimo, all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.**

